

Sentenza n. 1001/2014 pubbl. il 03/07/2014

RG n. 10476/2009

N. R.G. 10476/2009

Repert. n. 2633/2014 del 03/07/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Boiardi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10476/2009 promossa da:

L. [REDACTED] M. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED]

ATTRICE

contro

REGIONE EMILIA ROMAGNA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

CONVENUTA

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ,

CONVENUTA CONTUMACE

- ASSICURAZIONI [REDACTED] S.p.A. (in proprio e quale cessionaria del portafoglio
assicurativo di [REDACTED] A.) – con l' [REDACTED]

TERZA CHIAMATA

- A [REDACTED] S.p.A. – c [REDACTED]

TERZA CHIAMATA



- COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI [REDACTED] p.A. – con l' [REDACTED]
TERZA CHIAMATA

- AV [REDACTED] TALIA S.p.A. – con l'Avv [REDACTED]
TERZA CHIAMATA

- U [REDACTED] ASSICURAZIONI S.p.A. TERZA CHIAMATA CONTUMACE

CONCLUSIONI: come in atti

OGGETTO: Altre ipotesi di Responsabilità

BREVE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, nei confronti della Regione Emilia Romagna il 23-12-2009, la Sig.ra M [REDACTED] L [REDACTED] conveniva in giudizio la Regione Emilia Romagna e l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, in persona del Direttore Generale nella sua qualità di Commissario Liquidatore della disciolta U.S.L di Reggio Emilia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni che la stessa assumeva di aver subito in conseguenza del trattamento emotrasfusionale che le era stato praticato in occasione del ricovero effettuato, in data 18.12.86, presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Arcispedale [REDACTED] Reggio Emilia a causa della patita "empatia post-partum".

Esponesse la Sig.ra M [REDACTED] he, in 29.04.1997, lamentando problemi di salute la stessa si sottoponeva a biopsia epatica eco guidata all'esito della quale veniva riscontrata epatite cronica attiva con flogosi e fibrosi di lieve entità (positività anti HCV).

Riferiva, altresì, parte attrice di aver allora presentato domanda per ottenere l'indennizzo ai sensi della Legge n° 210/92, e, la Commissione Ospedaliera di Bologna, aveva ritenuto sussistente il nesso causale tra la trasfusione subita e l'accertata patologia.

Sul presupposto di una ritenuta responsabilità contrattuale, parte attrice chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti, indicando conclusivamente in Euro 75.850,50, l'entità del risarcimento richiesto a titolo di ristoro dei pregiudizi lamentati, ovvero nella somma, maggiore o minore, risultante all'esito dell'espletanda istruttoria o, comunque, ritenuta di giustizia, oltre agli "interessi legali e rivalutazione monetaria dalla



data dell'evento dannoso al saldo effettivo" ed alla vittoria delle spese, competenze ed onorari di causa.

Con comparsa di risposta del 15.03.2010, si costituiva in giudizio, la Regione Emilia Romagna chiedendo ed ottenendo, in via pregiudiziale, di essere autorizzata alla chiamata in causa della Assicurazioni [redacted] spa in proprio e quale cessionario del portafoglio assicurativo di [redacted] s.p.a., di U [redacted] Assicurazioni s.p.a. (già [redacted] Assicurazioni s.p.a.), di A [redacted] s.p.a. e di A [redacted] s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, per essere da queste garantita e manlevata, eventualmente anche in misura eccedente il massimale di polizza, qualora si fosse accertato un colpevole ritardo nell'indennizzare il danno, e tutto ciò in considerazione del fatto che la disciolta USL n°9 di Reggio Emilia, cui faceva capo, all'epoca dei fatti, l'Arcispedale [redacted] Reggio Emilia, aveva in essere con le predette compagnie un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, contraddistinto con il n° 71/60/223870.

La Regione, inoltre, eccepiva, la nullità dell'atto di citazione; la propria carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio, nonché il difetto di legittimazione passiva, dovendosi, infatti, ritenere - secondo le prospettazioni di detto Ente territoriale - la Gestione Liquidatoria di cui all'art. 2, comma 14, L. 28.12.95, n° 594, rappresentata dal Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, nella sua qualità di Commissario Liquidatore della disciolta Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, (pure evocato in giudizio), il soggetto effettivamente titolare del rapporto dedotto in giudizio e, dunque, l'unico passivamente legittimato a stare in giudizio.

La Regione, sempre in via preliminare, eccepiva l'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno esercitato dall'attrice.

Nel merito la Regione chiedeva il rigetto delle domande attoree.

Autorizzata la chiamata in causa, con atto di citazione per la chiamata del terzo del 22.04.10, ritualmente notificato, la Regione Emilia Romagna spiegava domanda di garanzia e manleva nei confronti delle anzi dette compagnie co-assicuratrici.

Con separate comparse di risposta del 22.09.2010 si costituivano in giudizio la G [redacted] BU [redacted] SO [redacted] S.c.p.A., società soggetta alla direzione e coordinamento di AS [redacted] S.p.A., agente oltre che in proprio, anche in qualità di Procuratore e come tale in rappresentanza delle società mandanti ASSICURAZIONI [redacted] S.P.A. ed I [redacted] S.P.A., la s.p.a. AS [redacted] la s.p.a. [redacted]



ASSICURAZIONI contestando integralmente, e sotto ogni profilo, la domanda attorea di cui, pertanto, chiedevano il rigetto.

Infine con comparsa di risposta del 23.09.2010 si costituiva in giudizio anche la A [REDACTED] ITALIA s.p.a. anch'essa contestando integralmente, e sotto ogni profilo, la domanda attorea di cui, pertanto, chiedeva il rigetto.

Più in particolare, in via pregiudiziale, osservavano le terze chiamate che, qualora avesse trovato accoglimento l'eccezione formulata dalla Regione Emilia Romagna di carenza della titolarità passiva nel rapporto dedotto in giudizio e di carenza di legittimazione passiva si sarebbe allora dovuto dichiarare il difetto di legittimazione attiva della Regione Emilia Romagna alla formulazione della domanda di garanzia e manleva spiegata nei confronti delle Compagnie Assicuratrici, terze chiamate.

Rimanevano contumaci l'Azienda USL di Reggio Emilia e U [REDACTED] Assicurazioni spa.

Le terze chiamate si associavano alle eccezioni di nullità dell'atto di citazione e di prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato da parte attrice.

Nel merito le Compagnie Assicuratrici contestavano la sussistenza dell'asserito nesso eziologico tra le riferite emotrasfusioni ed il contagio del *virus* da epatite "C" e rilevavano l'incensurabile condotta dei sanitari in servizio presso l'Ospedale di Reggio Emilia.

In ordine alla garanzia osservavano le Compagnie terze chiamate che, in ogni caso, nella ipotesi di accertata responsabilità del personale medico la copertura assicurativa non avrebbe comunque, potuto eccedere il limite massimale di polizza.

Le terze chiamate chiedevano comunque, in caso di sussistenza di responsabilità, che l'obbligo indennitario fosse comunque circoscritto e limitato, ai sensi dell'art. 1911 c.c., entro la quota rispettivamente stabilita *ex contractu*, con esclusione, pertanto, di ogni responsabilità solidale con le altre società co-assicuratrici.

Veniva disposta l'acquisizione *ex art. 213 c.p.c.* di informazioni scritte all'Arcispedale S. [REDACTED] di Reggio Emilia sulle modalità, all'epoca dei fatti, di svolgimento dell'attività di raccolta del sangue e sui controlli ai quali venivano sottoposti i donatori e effettuata Consulenza tecnica d'Ufficio. All'udienza del 13.03.2014 il Giudice tratteneva la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE



1. Sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione per mancanza di domanda nei confronti della Regione Emilia Romagna.

L'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla Regione Emilia Romagna è infondata e deve essere rigettata.

La giurisprudenza (cfr. ex plurimis: Cass. 12 gennaio 1996 n. 188; Cass. 4 novembre 1983 n. 6512 e Cass. 3911 del 2001) ha più volte ribadito che per aversi nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda è necessario che il petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi questa, che non ricorre quando l'individuazione del "petitum" così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, esteso non solamente alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni ma anche alla parte espositiva, costituendo il relativo apprezzamento una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non censurabile in cassazione se congruamente e correttamente motivata.

Dalla lettura complessiva dell'atto di citazione è possibile individuare, quale sia il petitum, avendo l'attore nella parte espositiva motivato le ragioni e il fondamento dell'azione spiegata sia nei confronti dell'Azienda Unitaria Sanitaria locale in persona del Direttore Generale quale Commissario Liquidatore dell'Unità Sanitaria locale di Reggio Emilia sia della Regione Emilia Romagna e, citando entrambi i soggetti, dovendosi tenere presente nella relativa indagine che non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo, e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni.

2. Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva.

La Regione Emilia Romagna ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché la carenza di titolarità (passiva) del rapporto giuridico-obbligatorio dedotto in giudizio in quanto facente capo esclusivamente in capo alle Gestioni Liquidatorie delle Regioni



Al riguardo, deve rilevarsi come la prima eccezione (carenza di legittimazione passiva) attenga più esattamente a profili di natura processuale, consistendo, in via generale, nella mancata corrispondenza, quale desumibile dalle allegazioni attoree, tra la affermata titolarità, ex lettere debitoris, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio e la titolarità, sempre dal lato passivo, del rapporto processuale instaurato con la domanda giudiziale.

Nel caso di specie, la necessaria corrispondenza tra la titolarità soggettiva sopra indicata risulta, invece, sussistente e, quindi, l'eccezione in esame è infondata, atteso che, nelle allegazioni svolte in citazione, l'attrice ha espressamente individuato nella convenuta Regione Emilia Romagna il soggetto (rectius, uno dei soggetti, sia pur in via concorrente) responsabile dei danni sofferti in conseguenza dei fatti di causa e, per tale ragione, l'ha citata in giudizio.

Attiene invece al merito la contestazione circa l'effettiva appartenenza alla Regione convenuta dell'obbligazione risarcitoria controversa.

La giurisprudenza di legittimità ha interpretato il complesso normativo che ha regolato l'estinzione delle pregresse U.S.L. e l'istituzione delle nuove A.S.L., in modo tale da riconoscere l'esistenza di un fenomeno successorio *ex lege* a titolo particolare tra le soppresse U.S.L. e le regioni medesime.

Tale impostazione (inaugurata da Cass. S.U. 06.03.1997 n. 1989) ha trovato significative conferme nella giurisprudenza succedutasi (cfr. Cass. S.U., 26.02.1999 n. 102; 07.10.1998 n. 9911) ed è stata anche recentemente confermata (Cass. S.U. 30.11.2000 n. 1237, al fine di negare la legittimazione all'impugnazione della sentenza di primo grado da parte dell'A.S.L.; Cass. 03.10.2000 n. 13077, per sancire l'inefficacia di disposizioni di legge regionale prevedenti la successione delle nuove A.S.L. nei rapporti delle vecchie U.S.L., in contrasto con l'art. 6 della l. 724/1994 e l'art. 2, co. 14°, della l. 549/1995).

Sul punto, si è osservato che il D.lgs. n. 502/92, all'art. 3, ha realizzato il riordino della disciplina in materia sanitaria con la soppressione delle USL e l'istituzione delle ASL (Aziende Sanitarie Locali) aventi natura di "enti strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica".

La legge n. 724/94 ha, poi, disposto che "in nessun caso è consentito alle Regioni far gravare sulle Aziende di cui al D.lgs 502/92 e succ. mod., né direttamente, né indirettamente, i debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle USL. A tal fine, le Regioni dispongono



apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime (art. 6 comma 1).

La legge n. 549/95 ha, successivamente, disposto che "per l'accertamento della situazione debitoria delle USL e delle aziende ospedaliere al 31.12.94, le Regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite ASL le funzioni di commissari liquidatori delle sopresse USL comprese nell'ambito delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'art. 6 comma 1 L. n. 724/94 sono trasformate in gestioni liquidatorie"(art. 2 comma 14).

La giurisprudenza di legittimità, con sentenza a Sezioni Unite n. 1237/2000, ha escluso un fenomeno di successione in universum ius per l'avvenuta soppressione degli enti USL assorbiti dalle ASL, avendo, al contrario, individuato nelle Regioni il soggetto giuridico che, in forza dell'art.6 L.724/1994 e art.14 L.549/199, subentra nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle sopresse unità sanitarie locali, attraverso la creazione di apposite gestioni stralcio, fruienti della soggettività dell'ente soppresso e rappresentate dal direttore generale delle neocostituite A.S.L., che, in veste di commissario liquidatore, agisce nell'interesse della Regione.

In particolare, la Cassazione ha ricondotto la fattispecie in esame ad una procedura di liquidazione affidata ad apposita gestione strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante (ASL) e diretta emanazione di altro soggetto (Regione), rilevando come l'attribuzione della funzione di commissario liquidatore ai direttori generali delle ASL, introdotta dalla riportata L. n. 549/95 a seguito della trasformazione delle gestioni a stralcio in gestioni liquidatorie, è stata prevista nell'interesse della Regione, agendo essi direttori in qualità di organi di tale ente, dal quale ricevono mandato.

Conseguentemente, la titolarità passiva delle obbligazioni di qualsiasi tipo, per effetto della successione ex lege a carico delle medesime determinatasi in applicazione dell'art. 6 L. 724/94, spetta alla Regione o, indifferentemente, alla Gestione Liquidatoria della USL soppressa, quale suo organo (Cass.S.U.n. 1237/2000).

L'eccezione deve, quindi, essere rigettata.

3.Sull'eccezione di prescrizione

L'esame della eccezione di prescrizione proposta dalla Regione Emilia Romagna necessita della preliminare qualificazione della domanda di responsabilità azionata da parte attrice nel presente giudizio come di natura contrattuale discendendo la stessa da trasfusione di sangue



effettuata da una struttura ospedaliera pubblica l'Arcispedale [redacted] Nuova di Reggio Emilia nel dicembre 1986.

Parte attrice ha espressamente qualificato come contrattuale l'azione esercitata e la giurisprudenza è ormai consolidata (Cass. 11-5-2009 n.10471) nell'inquadrare la responsabilità della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale.

Ne consegue che il termine prescrizione è quello ordinario (art.2946 c.c.) decennale.

La giurisprudenza di legittimità (Cass.16550/2013) ha evidenziato in conformità al proprio ormai consolidato orientamento (Cass. Sezioni Unite 11 gennaio 2008 n. 576) che *"il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma dell'art. 2935 c.c. non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. Qualora invece non sia conoscibile la causa del contagio, la prescrizione non può iniziare a decorrere poiché la malattia, sofferta come tragica fatalità non imputabile al terzo, non è idonea in sé a concretizzare il "fatto" che l'art. 2947 I comma c.c. individua quale esordio della prescrizione"* (Cass. civ. 11.01.08 n. 580).

Nel caso in esame il Ctù (rispondendo a specifico quesito sul punto) ha ritenuto (e tale argomentazione viene condivisa dal giudice) che la sig.ra M. [redacted] abbia avuto consapevolezza di essere affetta da una epatite di origine trasfusionale il giorno 14-5-1997, anche se in realtà la prima determinazione laboristica di positività per HCV risalgia al 1996: il 14-5-1997 le venne rilasciato un documento (v. doc.2 di parte attrice) indirizzato al medico curante, nel quale si specificava che: " l'esito della biopsia ha mostrato un quadro di epatite cronica attiva con flogosi e fibrosi di lieve entità. l'infezione è stata verosimilmente contratta per via trasfusionale circa 10 anni fa" e si fornivano indicazioni circa le procedure da seguire.

La documentazione medica anzi indicata ed esaminata comprova che fin dal 1997 l'attrice ebbe piena contezza, fondata su referti medici specialistici, di essere affetta da epatite derivatale dalla somministrazione di sangue subita nel corso della degenza ospedaliera del 1986: a quella data dunque l'attrice era nella disponibilità di elementi conoscitivi qualificati, perché provenienti da medici muniti di specifica competenza ed esperienza, tali da permetterle di



percepire la propria malattia epatica quale danno ingiusto conseguito al comportamento dei sanitari dell'Arcispedale S. [redacted] che effettuarono le trasfusioni di sangue.

Deve, pertanto, ritenersi che l'eccezione di prescrizione sia fondata tenuto conto che l'atto di citazione alla convenuta Regione Emilia Romagna è stato notificato il giorno 23-12-2009 e, quindi, sono decorsi ben più dei dieci anni che l'art.2946 c.c. prevede per la prescrizione ordinaria del diritto al risarcimento del danno.

Si evidenzia, peraltro, che la sig.ra M. [redacted] L. [redacted] ha presentato istanza finalizzata all'attribuzione dell'indennizzo di cui alla legge 25-2-1992 n.210 precedentemente al 3-7-1998, tenuto conto che la richiesta di visita medica avanzata dall'Azienda Asl di Reggio Emilia alla Commissione Medica 2° è stata effettuata con lettera n.20535 di protocollo datata 3-7-1998 (v. doc.3 di parte attrice).

La giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576; Cass. 23 maggio 2011, nn. 11301 e 11302; Cass., ord. 5 luglio 2011, n. 14694; Cass. 13 luglio 2011, n. 15391) ha, al riguardo, ritenuto che, quanto meno dal momento della proposizione della domanda per l'ottenimento dell'indennizzo ex l.210/92, si deve ritenere che il danneggiato ha sufficiente contezza della malattia e della sua riconducibilità alla trasfusione di sangue.

Si è, infatti, sottolineato come: "La data di presentazione della domanda di indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992 è il termine iniziale dell'exordium praescriptionis ultimo e più favorevole per il danneggiato: è evidente che, a quella data, si è conseguito un apprezzabile grado di consapevolezza (non essendo richiesta la certezza) sugli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria configurabile, cioè il danno, l'evento produttivo del medesimo ed il nesso causale, mentre la colpa dell'amministrazione può in modo del tutto adeguato essere prefigurata in base agli elementi a disposizione nel momento in cui si insta per fare valere un quadro patologico chiaramente riferito alla somministrazione di sangue infetto; in altri termini, la personalizzazione degli accertamenti di fatto sulla consapevolezza del danneggiato, effettivamente oggetto della stessa giurisprudenza delle Sezioni Unite non può mai spostare ulteriormente in avanti l'exordium praescriptionis, ma solo rilevare in peius per il danneggiato, ove sia positivamente provato che egli abbia avuto una chiara consapevolezza del danno, del nesso causale con l'emotrasfusione e della colpa della controparte anche in tempo anteriore; la data di presentazione della domanda di indennizzo rappresenta quindi - per così dire - la barriera preclusiva finale, oltre la quale la consapevolezza del danneggiato deve presumersi corrispondente all'id quod plerumque accidit e con quel grado non già di certezza assoluta, ma di rilevante e plausibile



completezza sufficiente per intraprendere un'azione per danno (tra le più recenti Cass. 1916/2014; Cass. 14 giugno 2013, n. 14931; Cass. 18 giugno 2013, n. 15207, che esclude pure una valenza interruttiva alla comunicazione del responso della commissione medica ospedaliera).

L'eccezione di prescrizione è, quindi, fondata e deve essere accolta.

4. Le spese di lite

Tenuto conto dei profili sostanziali della vicenda che ha coinvolto l'attrice nonché dell'equivocità del quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale esistente all'epoca di instaurazione della lite per ciò che attiene all'individuazione del soggetto legittimato passivo e, in generale, alla responsabilità medica da emotrasfusioni si ritiene sussistano ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.

Per le medesime ragioni le spese di CTU liquidate in corso di causa sono poste definitivamente a carico di M. [redacted] L. [redacted] della Regione Emilia Romagna nella misura del 50% ciascuna.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando nella causa n.10476/2009, . . ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara prescritto il diritto azionato da parte attrice e rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone in via definitiva le spese di CTU liquidate in corso di causa a carico di M. [redacted] L. [redacted] e della Regione Emilia Romagna nella misura del 50% ciascuna.

REGGIO EMILIA, 1 luglio 2014

Il Giudice
dott. Simona Boiardi

